

UBS (CH) Vitainvest

Fondo a ombrello di diritto svizzero
(categoria altri fondi per investimenti tradizionali)

Prospetto comprensivo del contratto del fondo

Luglio 2008

Parte I Prospetto

Questo prospetto comprensivo del contratto del fondo, il prospetto semplificato e l'ultimo rapporto annuale o semestrale (se pubblicato dopo il rapporto annuale) costituiscono la base per la sottoscrizione di quote del fondo da parte dell'investitore.

Valgono solo le informazioni contenute nel prospetto, nel prospetto semplificato o nel contratto del fondo.

1 Informazioni sul fondo

1.1 Indicazioni generali

UBS (CH) Vitainvest è un fondo a ombrello su base contrattuale di diritto svizzero della categoria «altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006. Il contratto del fondo è stato elaborato da UBS Fund Management (Switzerland) SA in veste di direzione del fondo e, con l'accordo di UBS SA in qualità di banca depositaria, è stato sottoposto al vaglio della Commissione federale delle banche ricevendone l'approvazione per la prima volta nel 2005.

Il fondo a ombrello si basa su un contratto d'investimento collettivo con il quale la direzione del fondo si impegna a far partecipare l'investitore al fondo, proporzionalmente alle quote da questi acquistate, e a gestire il fondo autonomamente e a proprio nome in conformità con le disposizioni della legge e con il contratto del fondo. La banca depositaria è parte contrattuale nella misura dei compiti che le sono conferiti ai sensi della legge e del contratto del fondo.

La direzione del fondo seleziona gli investimenti dei comparti in ottemperanza alle disposizioni sugli investimenti finanziari degli istituti di previdenza sancite dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dai suoi regolamenti d'attuazione [attualmente in particolare l'art. 54 e segg. dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2)]. Il presente fondo d'investimento può inoltre essere utilizzato nell'ambito di assicurazioni sulla vita vincolate a fondi nonché di conti di previdenza del pilastro 3a. Valgono le disposizioni della normativa sugli investimenti collettivi salvo nei casi in cui quelle della LPP e dei suoi regolamenti d'attuazione (OPP2) sono più severe.

Attualmente il fondo a ombrello è costituito dai comparti menzionati di seguito, la cui denominazione indica il valore medio delle fasce di oscillazione delle quote azionarie percentuali consentite nell'ambito dei rispettivi comparti, in cui non sono però contenute le eventuali quote di fondi immobiliari:

- 12
- 25
- 40
- 50

Attualmente sussistono le seguenti classi di quote:

- a) quote della classe «U», offerte a tutti gli investitori;
- b) quote della classe «D», offerte agli investitori che sottoscrivono le loro quote tramite
 - banche o
 - assicurazioni o
 - fondazioni di libero passaggio e istituti di previdenza o
 - commercianti di valori mobiliariche hanno stipulato con UBS SA un contratto di distribuzione ai sensi delle direttive per la distribuzione dei fondi della Swiss Funds Association (SFA).

Le classi di quote summenzionate si differenziano per la carica di investitori. Per UBS (CH) Vitainvest la distinzione in classi di quote assolve unicamente allo scopo di semplificare la gestione.

Le classi di quote non rappresentano patrimoni segmentati. Non è possibile quindi escludere che una classe di quote si trovi a rispondere di impegni di un'altra classe di quote, anche se fondamentalmente i costi vengono addebitati solo alla classe di quote cui spetta una determinata prestazione.

1.2 Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento del fondo a ombrello consiste principalmente nel conseguire un rendimento complessivo ottimale nei singoli comparti tramite investimenti in altri fondi (fondi target) nel quadro di un'equilibrata strategia di rischio.

Attraverso un'opportuna selezione dei fondi target, il rischio complessivo dei singoli comparti corrisponde a quello di un portafoglio strategico diversificato con una quota azionaria media corrispondente al numero contenuto nel nome del rispettivo comparto. I singoli comparti si differenziano inoltre per la loro quota in moneta estera (qualsiasi moneta d'investimento diversa dal franco svizzero).

I singoli comparti investono, liquidità detratte, almeno il 51% del loro patrimonio in quote di altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) delle categorie «fondi in valori mobiliari» e «altri fondi per investimenti tradizionali» o in quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che ottemperano alle direttive 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 (OICVM I) e/o 2001/107/CE e/o 2001/108/CE del 21 gennaio 2002 (OICVM III), nonché in quote di organismi d'investimento collettivo (OIC) ammessi alla distribuzione pubblica in e dalla Svizzera ai sensi dell'art. 119 e segg. LICoI o in fondi target ammessi nel Paese di domicilio come investimenti collettivi di capitale e ivi sottoposti a vigilanza volta a garantire la tutela degli investitori ed equiparabile a quella svizzera e dove sia garantita la collaborazione amministrativa internazionale. La direzione del fondo può investire altresì in quote di altri investimenti collettivi di capitale corrispondenti ad altri fondi per investimenti tradizionali, ad altri fondi per investimenti alternativi o a fondi immobiliari (in presenza di una vigilanza equiparabile).

I singoli comparti devono investire in almeno cinque diversi fondi target, ma non possono investire più dell'80% del loro patrimonio in quote di uno stesso fondo target. Tali investimenti sottostanno alle normali fluttuazioni di mercato e ai rischi specifici dei singoli titoli legati alle decisioni del portfolio manager in materia di selezione delle posizioni. Limitando all'80% gli investimenti del patrimonio di un comparto in quote di uno stesso fondo target e ricorrendo a un'opportuna diversificazione, è possibile ottenere una ripartizione bilanciata già a livello dei fondi target. Un comparto può trovarsi a investire fino all'80% del proprio patrimonio in quote dello stesso fondo target quando nell'ambito dell'asset allocation accorda un notevole sovrappeso a una determinata categoria d'investimento e implementa tale sovrappeso investendo in un unico fondo target.

Diversificando in modo opportuno a livello delle categorie d'investimento e dei gestori di fondi si ottiene una ripartizione dei rischi bilanciata. I principali rischi del fondo a ombrello consistono nel fatto che gli investimenti all'interno del fondo a ombrello sono soggetti alle normali fluttuazioni di mercato e agli altri rischi correlati agli investimenti in titoli. Non sussiste alcuna garanzia circa la crescita di valore degli investimenti. Sia il valore che il reddito degli investimenti può aumentare o diminuire. Non sussiste altresì nessuna garanzia che l'obiettivo d'investimento venga effettivamente raggiunto, che l'investitore conseguia un determinato reddito e che possa ottenere dalla direzione del fondo il rimborso delle quote a un determinato prezzo.

La direzione del fondo utilizza i derivati allo scopo di una gestione efficace del patrimonio del fondo. Tuttavia, anche in presenza di situazioni/circostanze di mercato straordinarie, l'impiego di tali strumenti non deve comportare una modifica degli obiettivi d'investimento e/o delle caratteristiche d'investimento del fondo. In funzione del previsto ricorso ai derivati, questo fondo a ombrello fa parte della categoria «fondi in valori mobiliari semplici». Il calcolo dei rischi avviene in base all'approccio Commitment II (procedura ampliata), fatta eccezione per il fatto che le summenzionate disposizioni della LPP e relativi regolamenti d'attuazione vietano al presente fondo a ombrello di conseguire un effetto leva.

I derivati sono parte integrante della strategia d'investimento e il loro utilizzo non assolve unicamente a scopi di copertura delle posizioni d'investimento.

È possibile utilizzare sia forme basilari di derivati che derivati esotici, descritti in maniera più dettagliata nel contratto del fondo (cfr. § 12), ammesso che i relativi sottostanti siano autorizzati quali investimenti ai sensi della politica d'investimento. I derivati possono essere negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico o conclusi over-the-counter (OTC). Oltre al rischio di mercato, i derivati sono esposti al rischio di controparte, ossia al rischio che la parte contraente non sia in grado di adempiere ai propri impegni provocando così danni finanziari.

Oltre all'acquisto di credit default swap (CDS) è permesso altresì il ricorso a tutti gli altri tipi di derivati creditizi (ad es. total return swap, TRS, credit spread option, CSO, credit linked note, CLN) che consentono di trasferire i rischi creditizi a terzi, ossia ai cosiddetti protection seller (venditori di protezione). Tali protection seller vengono ricompensati mediante la corresponsione di un premio la cui entità dipende, tra l'altro, dalla probabilità che il danno si verifichi e dall'entità massima del danno stesso; la generale difficoltà nel valutare entrambi questi fattori accresce il rischio associato ai derivati creditizi. Il fondo d'investimento può agire sia in qualità di protection seller (venditore di protezione) che di protection buyer (compratore di protezione).

L'impiego di derivati non può provocare un effetto leva (cosiddetto leverage) sul patrimonio del fondo e non può corrispondere a una vendita allo scoperto.

Per quanto riguarda gli investimenti indiretti tramite derivati si fa presente che essi possono determinare una concentrazione dei rischi. Al rischio di mercato del sottostante si aggiunge infatti quello dell'emittente del derivato. Tale concentrazione di rischi può rivestire particolare importanza laddove si ricorra sistematicamente a derivati su indici di mercato anziché a un portafoglio ampiamente diversificato di investimenti diretti.

Informazioni dettagliate sulla politica d'investimento e sui suoi limiti, sulle tecniche d'investimento e sui relativi strumenti ammessi (in particolare gli strumenti finanziari derivati e la loro entità) sono contenute nel contratto del fondo (cfr. Parte II, §§ 7-15).

1.3 La struttura fund of funds

Considerato che i singoli comparti investono prevalentemente in altri investimenti collettivi di capitale ed effettuano investimenti diretti unicamente in misura limitata, UBS (CH) Vitainvest è ritenuto un fund of funds.

In virtù di questa particolare struttura, UBS (CH) Vitainvest presenta soprattutto i seguenti **vantaggi** rispetto a fondi che investono direttamente:

- investendo in poche quote già esistenti di altri investimenti collettivi di capitale dotati di un patrimonio considerevole è possibile offrire un veicolo d'investimento che ottempera alle prescrizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e ai

suoi regolamenti d'attuazione, a costi più vantaggiosi di quanto si potrebbe fare mediante un fondo di nuova emissione con patrimonio inferiore che investa direttamente;

- anche investendo direttamente i mezzi disponibili dell'investitore in quote di investimenti collettivi di capitale già esistenti, al fine di ottemperare alle prescrizioni della LPP e delle sue ordinanze si deve procedere al raggruppamento dei vari investimenti collettivi di capitale in cosiddetti Managed Portfolio; a differenza di un Managed Portfolio, una struttura fund of funds permette di assegnare agli investitori un determinato numero di quote di un unico investimento collettivo di capitale con un unico valore netto d'inventario, favorendo così la trasparenza; inoltre, nell'ambito dei Managed Portfolio, l'adeguamento periodico necessario a ottemperare alle prescrizioni citate determina oneri di gestione molto più elevati data la necessità di adeguare singolarmente i Managed Portfolio di ogni investitore. Tali costi aggiuntivi verrebbero in ultima analisi addebitati agli investitori.

Rispetto a fondi che investono direttamente, lo svantaggio di una struttura fund of funds è soprattutto che:

- quando si investe in quote di investimenti collettivi di capitale già esistenti può accadere che determinate remunerazioni, spese accessorie e spese generiche vengano addebitate due volte (ad esempio le commissioni della banca depositaria e dell'amministratore centrale, le commissioni di gestione e consulenza e le commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target in cui si è investito). Tali remunerazioni, spese accessorie e spese generiche vengono addebitate sia a livello dei fondi target che a livello dello stesso fund of funds.

Dettagli in merito alle remunerazioni e alle spese accessorie sia generali sia relative a un investimento in quote di investimenti collettivi di capitale già esistenti sono esposti nel paragrafo **Remunerazioni e spese accessorie (punto 5.3)**.

1.4. Profilo dell'investitore tipo

Il fondo a ombrello è indicato per investitori che non desiderano attuare in prima persona la strategia d'investimento del loro patrimonio, bensì vogliono delegare questo compito al gestore del fondo.

1.5 Disposizioni fiscali rilevanti per il fondo

In Svizzera i fondi d'investimento non hanno personalità giuridica e non sono soggetti all'imposta sul reddito, né all'imposta sul capitale. Per contro, i redditi distribuiti dal fondo sono assoggettati all'imposta preventiva federale (imposta alla fonte del 35% sul reddito del capitale mobiliare). Gli utili di capitale realizzati dal fondo tramite l'alienazione di valori patrimoniali sono esenti dall'imposta preventiva se distribuiti mediante cedola separata o dichiarati separatamente nel conteggio all'investitore.

Il fondo può ottenere il rimborso completo dell'imposta preventiva prelevata sui redditi in Svizzera. I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere assoggettati alle imposte alla fonte applicabili nei Paesi in cui vengono effettuati gli investimenti. Basandosi sulle convenzioni di doppia imposizione o accordi analoghi, il fondo richiede, nel limite del possibile, il rimborso di tali imposte a favore degli investitori domiciliati in Svizzera.

L'investitore domiciliato in Svizzera può recuperare l'imposta preventiva indicando il reddito corrispondente nella sua dichiarazione fiscale, oppure presentando una richiesta di rimborso separata.

Tali considerazioni fiscali si basano sulla situazione giuridica e sulla prassi corrente, fatta espressamente salva qualsiasi modifica della legislazione, della giurisprudenza e della prassi delle autorità fiscali attualmente in vigore.

La tassazione e le altre conseguenze fiscali a carico dell'investitore, in caso di detenzione, acquisto e vendita di quote di un fondo sono determinate dalle norme fiscali rivelanti per l'investitore, ossia vigenti nel suo Paese di domicilio, e possono quindi variare a seconda del Paese. I potenziali investitori sono pertanto tenuti a informarsi presso il proprio consulente fiscale o fiduciario in merito alle conseguenze fiscali a loro carico. Per nessuna ragione la direzione del fondo e la banca depositaria possono assumersi la responsabilità delle conseguenze fiscali individuali cui l'investitore si espone in caso di acquisto, vendita o detenzione di quote del fondo.

I redditi distribuiti e/o gli interessi realizzati all'atto della vendita o del riscatto non sottostanno in Svizzera alla tassazione europea dei redditi da risparmio.

In funzione delle disposizioni sancite dalla direttiva del Consiglio dell'Unione europea nel campo dell'imposizione dei redditi da interessi e nell'ambito dell'accordo siglato tra la Svizzera e l'UE in trattative bilaterali, la Svizzera è tenuta ad applicare una ritenuta fiscale anche su determinati pagamenti di interessi effettuati dai fondi d'investimento a favore di persone fisiche con domicilio fiscale in uno degli Stati membri dell'UE e ciò sia all'atto delle distribuzioni sia in occasione della vendita e del riscatto di quote di fondi. La ritenuta fiscale ammonta al 15% (al 20% dal 1° luglio 2008 e al 35% dal 2011). Su espressa richiesta del beneficiario degli interessi, tale ritenuta fiscale può essere sostituita da una notifica volontaria al fisco del domicilio fiscale.

Tali considerazioni fiscali si basano sulla situazione giuridica e sulla prassi corrente, fatta espressamente salva qualsiasi modifica della legislazione, della giurisprudenza e della prassi delle autorità fiscali attualmente in vigore. La tassazione e le altre conseguenze fiscali a carico dell'investitore, in caso di detenzione, acquisto o vendita di quote di un fondo sono determinate dalle norme fiscali vigenti nel suo Paese di domicilio.

2 Informazioni sulla direzione

2.1 Indicazioni generali

Responsabile della direzione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) SA, che opera come società anonima nelle attività inerenti a fondi d'investimento dalla sua fondazione nel 1959 e che ha la sua sede a Basilea.

Il capitale azionario sottoscritto della direzione del fondo ammonta a 1 milione di CHF. Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative ed è stato versato al 100%. UBS Fund Management (Switzerland) SA è al 100% una società del gruppo UBS SA.

Consiglio di Amministrazione

Gerhard Fussenig, Presidente
Managing Director, UBS SA, Basilea e Zurigo
Thomas Rose, Vicepresidente
Managing Director, UBS SA, Basilea e Zurigo
Dr. Markus Steiner, Amministratore delegato
Jean-Paul Gennari
Managing Director, UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Lussemburgo
Reto Ketterer
Managing Director, UBS SA, Basilea e Zurigo
Dirk Spiegel
Executive Director, UBS SA, Basilea e Zurigo

Direzione

Dr. Markus Steiner, Direttore operativo e Amministratore delegato del Consiglio di Amministrazione
André Valente, Condirettore amministrativo
Dr. Michael Bächle, Responsabile Business Development and Client Services
Dr. Riccardo Boscardin, Responsabile Real Estate Funds
Franz Cadalbert, Responsabile Finance, Controlling and Accounting
Karsten Illy, Responsabile Fund Reporting e Information Services
Beat Schmidlin, Responsabile Legal and Tax
Thomas Zimmerli, Responsabile Compliance and Risk Control

Al 30 aprile 2008, la direzione del fondo amministrava in Svizzera un totale di 193 fondi mobiliari e 5 fondi immobiliari, per un patrimonio complessivo di 106,6 miliardi di CHF.

Inoltre, al (giorno di riferimento) la direzione del fondo eroga in particolare le seguenti prestazioni:

- a) servizi di amministrazione per gli investimenti collettivi di capitale.

2.2 Delega delle decisioni d'investimento

Le decisioni relative agli investimenti del fondo a ombrello sono delegate a UBS Global Asset Management, un gruppo d'affari di UBS SA, Basilea e Zurigo. UBS SA ha al proprio attivo una lunga esperienza nella gestione patrimoniale e una conoscenza approfondita dei mercati d'investimento del fondo a ombrello. Le esatte modalità di esecuzione del mandato sono contemplate nel contratto di gestione patrimoniale concluso tra UBS Fund Management (Switzerland) SA e UBS SA il 14 giugno 2005.

2.3 Delega di altri compiti parziali

UBS Fund Management (Switzerland) SA gestisce e utilizza, insieme a UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., una piattaforma comune di amministrazione fondi. Nel quadro di tale collaborazione, l'incarico relativo all'elaborazione dei dati di base viene svolto da UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. La descrizione dettagliata di queste mansioni è riportata nel contratto stipulato tra le parti in data 28 marzo 2007.

In Lussemburgo vengono inoltre erogati diversi servizi IT connessi alla manutenzione e alla gestione delle componenti hardware e software della piattaforma di amministrazione fondi (ad esempio installazioni tecniche, configurazioni, test di sistema, archiviazione dati) da parte di UBS (Luxembourg) S.A.. Tali servizi sono elencati in dettaglio in un contratto stipulato tra le parti il 10 agosto 2004.

Tutti gli altri compiti della direzione del fondo e il controllo delle altre mansioni delegate vengono eseguiti in Svizzera.

2.4 Esercizio dei diritti societari e di creditore

La direzione esercita i diritti societari e di creditore connessi agli investimenti dei comparti gestiti in modo autonomo ed esclusivamente nell'interesse degli investitori. Su richiesta, gli investitori possono ottenere dalla direzione informazioni relative all'esercizio dei diritti societari e di creditore.

Nel caso di operazioni di routine, la direzione del fondo ha la facoltà di decidere se esercitare essa stessa i diritti societari e di creditore o delegarne l'esercizio alla banca depositaria oppure a terzi.

In tutte le altre incombenze in grado di incidere in modo durevole sugli interessi degli investitori, come l'esercizio dei diritti societari o di creditore, che competono alla direzione in quanto azionista o creditore della banca depositaria o di altre persone giuridiche ad essa vicine, la direzione del fondo esercita essa stessa il diritto di voto o impartisce direttive esplicite al riguardo. A tale proposito può basarsi su informazioni di cui è venuta a conoscenza tramite la banca depositaria, il portfolio manager, la società, terzi o la stampa.

La direzione del fondo è libera di rinunciare all'esercizio dei diritti societari e di creditore.

3 Informazioni sulla banca depositaria

Banca depositaria è UBS SA con sede a Basilea e Zurigo e amministrazione principale in Svizzera. La banca è stata costituita come società anonima nel 1998 a Zurigo e Basilea.

Con un totale di bilancio consolidato di 2 272 579 milioni di CHF e con mezzi propri dichiarati pari a 35 585 milioni di CHF al 31 dicembre 2007, UBS SA è uno degli istituti finanziariamente più solidi del mondo. Essa occupa complessivamente 83 560 collaboratori che operano in una rete capillare di filiali, rappresentanze e società affiliate in oltre 50 Paesi.

In Svizzera, UBS SA offre nella sua veste di banca universale un'ampia gamma di servizi bancari. Sul piano internazionale, essa opera con le sue divisioni negli ambiti dell'investment e merchant banking. Essa è inoltre presente in tutti i principali centri finanziari del mondo come uno degli istituti leader mondiali nell'ambito della gestione patrimoniale.

La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi o collettivi, in Svizzera e all'estero. In tal caso risponde della dovuta diligenza nella loro scelta e istruzione nonché nella sorveglianza della costante osservanza dei criteri di scelta.

In funzione della custodia da parte di terzi e del ricorso a custodi collettivi, la direzione del fondo non detiene più la proprietà assoluta dei valori mobiliari depositati, ma ne è unicamente comproprietaria. In caso di custodia da parte

di terzi all'estero, vigono le norme giuridiche e le usanze applicabili del luogo di custodia.

4 Informazioni su terzi

4.1 Uffici di pagamento

Uffici di pagamento sono UBS SA, Aeschenvorstadt 1, 4002 Basilea e Bahnhofstrasse 45, 8098 Zurigo e le sue filiali in Svizzera.

4.2 Distributori

La distribuzione del fondo d'investimento è stata affidata a UBS SA.

4.3 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione è Ernst & Young SA, Basilea.

5 Altre informazioni

5.1 Indicazioni utili

UBS (CH) Vitainvest – 12

Numero di valore classe di quote D 2 247 645
classe di quote U 2 247 644
N. ISIN classe di quote D CH0022476458
classe di quote U CH0022476441
Quotazione nessuna; le quote del fondo sono emesse e riscattate quotidianamente.
Esercizio contabile 1° gennaio – 31 dicembre
Durata illimitata
Unità di conto franco svizzero (CHF)
Quote al portatore; le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite unicamente in forma scritturale.
Utilizzo dei redditi in linea di principio l'utile netto è distribuito senza spese agli investitori entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio contabile.
Di regola, gli utili di capitale non sono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo.

UBS (CH) Vitainvest – 25

Numero di valore classe di quote D 2 247 647
classe di quote U 2 247 646
N. ISIN classe di quote D CH0022476474
classe di quote U CH0022476466
Quotazione nessuna; le quote del fondo sono emesse e riscattate quotidianamente.
Esercizio contabile 1° gennaio – 31 dicembre
Durata illimitata
Unità di conto franco svizzero (CHF)
Quote al portatore; le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite unicamente in forma scritturale.
Utilizzo dei redditi in linea di principio l'utile netto è distribuito senza spese agli investitori entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio contabile.
Di regola, gli utili di capitale non sono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo.

UBS (CH) Vitainvest – 40

Numero di valore classe di quote D 2 247 649
classe di quote U 2 247 648
N. ISIN classe di quote D CH0022476490
classe di quote U CH0022476482
Quotazione nessuna; le quote del fondo sono emesse e riscattate quotidianamente.
Esercizio contabile 1° gennaio – 31 dicembre
Durata illimitata
Unità di conto franco svizzero (CHF)
Quote al portatore; le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite unicamente in forma scritturale.
Utilizzo dei redditi in linea di principio l'utile netto è distribuito senza spese agli investitori entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio contabile.
Di regola, gli utili di capitale non sono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo.

UBS (CH) Vitainvest – 50

Numero di valore classe di quote D 2 247 651
classe di quote U 2 247 650
N. ISIN classe di quote D CH0022476516
classe di quote U CH0022476508
Quotazione nessuna; le quote del fondo sono emesse e riscattate quotidianamente.
Esercizio contabile 1° gennaio – 31 dicembre
Durata illimitata
Unità di conto franco svizzero (CHF)
Quote al portatore; le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite unicamente in forma scritturale.
Utilizzo dei redditi in linea di principio l'utile netto è distribuito senza spese agli investitori entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio contabile.
Di regola, gli utili di capitale non sono distribuiti, bensì reinvestiti nel fondo.

5.2 Condizioni di emissione e riscatto di quote

Le quote dei relativi comparti vengono emesse e riscattate ogni giorno lavorativo bancario (dal lunedì al venerdì). Emissioni e riscatti non vengono effettuati nei giorni festivi svizzeri (Pasqua, Pentecoste, Natale, Capodanno, festa nazionale ecc.) né nei giorni in cui le borse e/o i mercati dei principali Paesi d'investimento di un comparto sono chiusi e/o quando il 50% o più degli investimenti del comparto non può essere valutato adeguatamente o in circostanze eccezionali ai sensi del § 17, punto 4 del contratto del fondo. La direzione del fondo e la banca depositaria sono autorizzate, a loro propria discrezione, a rifiutare ordini di sottoscrizione.

Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto registrati presso la banca depositaria al più tardi entro le ore 14.00 (cut-off time) di un giorno lavorativo bancario (giorno di conferimento dell'ordine) vengono eseguiti il giorno lavorativo bancario successivo (giorno di valutazione) in base al valore netto d'inventario calcolato quel giorno. Per gli ordini conferiti a distributori in Svizzera e all'estero, l'orario di chiusura può essere anticipato al fine di garantire l'inoltro puntuale alla banca depositaria. Le informazioni in merito agli orari possono essere richieste presso il rispettivo distributore. Il valore netto d'inventario utilizzato ai fini del conteggio non è pertanto noto al momento del conferimento dell'ordine di sottoscrizione e di riscatto (forward pricing). Esso verrà calcolato il giorno di valutazione in base ai corsi di chiusura o, se questi, secondo il parere della direzione del fondo, non rappresentano il congruo valore di mercato, agli ultimi corsi disponibili al momento della valutazione. Qualora la valutazione in base alla regola succitata si riveli impossibile da effettuare o imprecisa a causa di circostanze particolari, la direzione del fondo è autorizzata ad applicare altri criteri di valutazione generalmente riconosciuti e verificabili al fine di ottenere un'adeguata valutazione del patrimonio del comparto.

Il valore netto d'inventario di una quota risulta dal valore venale del patrimonio di un comparto, dedotti gli eventuali impegni del comparto, diviso per il numero delle quote in circolazione, arrotondato a 0,01 CHF.

Il prezzo di emissione risulta dal valore netto d'inventario calcolato il giorno di valutazione in base al § 16 del contratto del fondo, al quale viene aggiunta la commissione di emissione. L'ammontare della commissione di emissione è riportato al seguente punto 5.3.

Il prezzo di riscatto risulta dal valore netto d'inventario calcolato il giorno di valutazione, dal quale viene dedotta la commissione di riscatto. L'ammontare della commissione di riscatto è riportato al seguente punto 5.3.

Le spese accessorie per l'acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il comparto deve sostenere per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito alla richiesta di riscatto di una quota sono addebitate al patrimonio del fondo.

Le spese accessorie per l'acquisto e la vendita degli investimenti (spread denaro/lettera, commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il fondo deve sostenere in media per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito alla richiesta di riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pricing ai sensi di quanto descritto al § 16 punto 8 del contratto del fondo.

I prezzi di emissione e di riscatto vengono arrotondati a 0,01 CHF. Il pagamento viene effettuato 3 giorni lavorativi bancari dopo il giorno di conferimento dell'ordine (valuta 3 giorni).

Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale. I certificati di quote finora rilasciati preservano la loro validità e vanno restituiti all'atto della presentazione di un ordine di riscatto.

5.3 Remunerazioni e spese accessorie

Emissione di quote da parte della banca depositaria in Svizzera	massimo 3%
Commissione di riscatto	nessuna
Emissioni e riscatti di quote tramite un distributore svizzero ed estero	
Commissione di emissione (complessiva)	massimo 3%
Commissione di riscatto	massimo 3%

Remunerazioni e spese accessorie a carico del patrimonio del fondo (estratto dal § 19 del contratto del fondo)

Commissione forfettaria di gestione della direzione del fondo per i singoli comparti:

- 12: 0,120% (1,44% p.a.)
- 25: 0,126% (1,52% p.a.)
- 40: 0,135% (1,62% p.a.)
- 50: 0,136% (1,64% p.a.)

del valore netto d'inventario medio.

Essa viene utilizzata per l'amministrazione, la gestione degli attivi e la commercializzazione del fondo, nonché a titolo di copertura delle spese sostenute.

Un elenco dettagliato delle remunerazioni e delle spese accessorie contenute nella commissione forfettaria di gestione è fornito al § 19 del contratto del fondo.

Attingendo alla parte destinata alla commercializzazione, la direzione del fondo può corrispondere indennizzi ai seguenti investitori qualificati che dal punto di vista economico detengono quote del fondo per conto terzi:

- compagnie di assicurazione sulla vita
- casse pensione e altri istituti di previdenza
- fondazioni d'investimento
- direzioni elvetiche dei fondi
- direzioni e società estere di fondi
- società d'investimento

Attingendo alla parte destinata alla commercializzazione, la direzione del fondo può corrispondere commissioni di gestione del portafoglio ai seguenti distributori e partner di distribuzione:

- distributori autorizzati ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LICol
- direzioni di fondi, banche, commercianti di valori mobiliari, la POSTA svizzera e le compagnie di assicurazione

- partner di distribuzione che collocano le quote dei fondi esclusivamente presso investitori qualificati con tesoreria professionale
- gestori patrimoniali

Total Expense Ratio e tasso di rotazione del portafoglio

La percentuale di tutti i costi correnti addebitati al patrimonio dei comparti (Total Expense Ratio, TER) era pari al:

- 2006:
- 12: 1,46%
 - 25: 1,54%
 - 40: 1,63%
 - 50: 1,66%

Il tasso di rotazione del portafoglio (Portfolio Turnover Rate, PTR) era pari al:

- 2006:
- 12: -3,53%
 - 25: 7,75%
 - 40: 17,31%
 - 50: 12,93%

Allocazioni in investimenti di capitale collettivi collegati

In presenza di allocazioni in investimenti di capitale gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione stessa o da una società legata alla direzione da una gestione comune, un controllo o una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale o dei voti, non si riscuote una commissione di emissione e di riscatto e viene addebitata solo una commissione di gestione ridotta ai sensi del § 19 punto 5 del contratto del fondo.

Accordi sulla ripartizione delle spese e vantaggi pecuniari («soft commission»)

La direzione del fondo non ha stipulato alcun accordo né sulla ripartizione delle spese, né sulle cosiddette «soft commission». La direzione del fondo può prevedere accordi sulla ripartizione delle spese per comparti di UBS (CH) Vitainvest.

5.4 Pubblicazioni del fondo a ombrello

Altre informazioni sul fondo a ombrello figurano nell'ultimo rapporto annuale o semestrale. Per informazioni aggiornate si invita a consultare il sito Internet www.ubs.com/fisca.

Il prospetto comprensivo del contratto del fondo, il prospetto semplificato e i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a tutti i distributori autorizzati.

In caso di modifiche del contratto del fondo, di cambiamenti della direzione, della banca depositaria o in caso di scioglimento del fondo a ombrello o di un comparto, la direzione provvederà a pubblicare tali informazioni sul «Foglio ufficiale svizzero di commercio» (FUSC) e presso la SWISS Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).

La pubblicazione dei prezzi avviene tutti i giorni in cui hanno luogo emissioni e riscatti di quote (quotidianamente) presso Swiss Fund Data AG, in Internet sul sito www.ubs.com/quotes, su altri media elettronici nonché su quotidiani svizzeri ed esteri.

5.5 Restrizioni alla vendita

L'emissione e il riscatto di quote di questo fondo a ombrello all'estero sono soggetti alle normative in vigore nei rispettivi Paesi.

Le quote di questo fondo a ombrello non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti.

5.6 Informazioni complementari

Tutte le informazioni complementari riguardanti il fondo a ombrello, quali ad esempio la valutazione del patrimonio del fondo, l'indicazione di tutte le remunerazioni e le spese accessorie addebitate all'investitore e al fondo a ombrello, nonché l'utilizzazione del risultato, sono descritte dettagliatamente nel contratto del fondo.

Parte II Contratto del fondo

I. Basi legali

§ 1 Denominazione, ragione sociale e sede della direzione del fondo e della banca depositaria

1. La denominazione UBS (CH) Vitainvest designa un fondo a ombrello su base contrattuale della categoria altri fondi per investimenti tradizionali (il «fondo a ombrello») ai sensi degli artt. 25 e 68 e segg. e 92 e seg. della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol), suddiviso nei seguenti comparti:
 - 12
 - 25
 - 40
 - 50
2. Direzione del fondo è UBS Fund Management (Switzerland) SA, Basilea.
3. Banca depositaria è UBS SA, Basilea e Zurigo.

II. Diritti e doveri delle parti contraenti

§ 2 Contratto del fondo

I rapporti giuridici tra gli investitori da una parte e la direzione del fondo e la banca depositaria dall'altra sono disciplinati dal presente contratto del fondo e dalle relative disposizioni della normativa sugli investimenti collettivi.

§ 3 Direzione del fondo

1. La direzione del fondo gestisce autonomamente e a nome proprio i comparti per conto degli investitori. In particolare, decide in merito all'emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione. Calcola il valore netto d'inventario dei comparti e stabilisce i prezzi di emissione e di riscatto nonché le distribuzioni di utili. Esercita tutti i diritti appartenenti ai comparti.
2. La direzione del fondo e i suoi mandatarî sottostanno all'obbligo di fedeltà, di diligenza e d'informazione, agiscono in modo autonomo e tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indispensabili a un'attività ineccepibile. Garantiscono inoltre un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sul presente fondo a ombrello e sui presenti comparti.
3. La direzione del fondo può delegare, per tutti i comparti o per alcuni di essi, le decisioni in materia d'investimento e alcuni compiti parziali, per assicurare una gestione oculata. Essa ne dà incarico soltanto alle persone qualificate ai fini di un'esecuzione ineccepibile e garantisce l'istruzione nonché la sorveglianza e il controllo dell'esecuzione dell'incarico. La direzione del fondo è responsabile degli atti dei suoi mandatarî come fossero suoi propri atti.
4. Con l'accordo della banca depositaria, la direzione del fondo può richiedere all'autorità di vigilanza l'approvazione di una modifica del presente contratto e può aprire altri comparti previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza (vedi § 26).
5. La direzione del fondo può raggruppare singoli comparti con altri comparti o con altri fondi d'investimento ai sensi delle disposizioni di cui al § 24 oppure può scioglierli ai sensi del § 25.
6. La direzione del fondo ha diritto alle remunerazioni previste ai sensi dei §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere a tali impegni.

§ 4 Banca depositaria

1. La banca depositaria custodisce il patrimonio dei comparti; provvede all'emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti dei comparti.
2. La banca depositaria e i suoi mandatarî sottostanno all'obbligo di fedeltà, di diligenza e d'informazione, agiscono in modo autonomo e tutelano unicamente gli interessi degli investitori e adottano le misure organizzative indispensabili a un'attività ineccepibile. Garantiscono inoltre un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sul presente fondo a ombrello e sui presenti comparti.
3. La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio dei comparti a depositari terzi o collettivi, in Svizzera e all'estero. Essa risponde della debita diligenza nella scelta e nell'istruzione del terzo nonché nella sorveglianza della costante osservanza dei criteri di scelta. Il prospetto contiene informazioni sui rischi connessi a questo aspetto.
4. La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del contratto del fondo da parte della direzione del fondo. Controlla che il calcolo del valore netto d'inventario e quello del prezzo di emissione e di riscatto delle quote nonché le decisioni d'investimento siano conformi alla legge e al contratto del fondo e che il risultato venga utilizzato conformemente al contratto del fondo. La banca depositaria non è responsabile della scelta degli investimenti, effettuata dalla direzione del fondo nell'ambito delle prescrizioni in materia d'investimenti.
5. La banca depositaria ha diritto alle remunerazioni previste ai sensi dei §§ 18 e 19, alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti e al rimborso delle spese sostenute per adempiere a tali impegni.
6. La banca depositaria non è responsabile della custodia del patrimonio dei fondi target nei quali investono i comparti, a meno che non le sia stato conferito tale compito.

§ 5 Investitore

1. Mediante la conclusione del contratto e tramite il versamento in contanti l'investitore acquista un credito nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito di un comparto del fondo a ombrello. Il credito dell'investitore si basa sulle quote.
2. L'investitore vanta diritti unicamente nei confronti del patrimonio e del reddito del comparto in cui detiene una partecipazione. Per gli impegni a carico di un singolo comparto risponde unicamente il comparto interessato.
3. L'investitore si impegna unicamente al pagamento del controvalore delle quote sottoscritte nel rispettivo comparto. Egli non ha alcuna responsabilità personale per quanto riguarda gli impegni del fondo a ombrello e/o del comparto.
4. L'investitore ha in qualsiasi momento la facoltà di chiedere alla direzione del fondo informazioni relative ai principi utilizzati per il calcolo del valore netto d'inventario per quota. Se l'investitore manifesta il proprio interesse a ricevere informazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo, come l'esercizio dei diritti societari e di creditore, quest'ultima gli fornisce in qualsiasi momento le informazioni richieste. L'investitore può chiedere al giudice della sede della direzione del fondo che l'ufficio di revisione o un altro perito esamini i fatti che necessitano chiarimenti e gli presenti un rendiconto.
5. L'investitore può in ogni momento disdire il contratto del fondo ed esigere il pagamento in contanti delle proprie quote del relativo comparto. I certificati di quote rilasciati devono essere restituiti al più tardi all'atto della richiesta di riscatto.
6. Su richiesta, l'investitore ha l'obbligo di dimostrare alla direzione del fondo, alla banca depositaria e ai loro mandatarî che adempie o continua ad adempiere ai requisiti legali o contrattuali previsti per la partecipazione a un comparto o a una classe di quote. L'investitore deve inoltre informare immediatamente la direzione del fondo, la banca depositaria e i loro mandatarî qualora non sia più in grado di adempiere a tali requisiti.
7. La direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, è costretta a riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se:
 - a) ciò è indispensabile per tutelare la reputazione della piazza finanziaria, segnatamente in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro;
 - b) l'investitore non adempie più alle esigenze legali o contrattuali per partecipare a un comparto.

8. Inoltre, la direzione del fondo, in collaborazione con la banca depositaria, ha la facoltà di riscattare le quote di un investitore al relativo prezzo di riscatto se:
- la partecipazione dell'investitore a un comparto implica una forte penalizzazione degli interessi economici degli altri investitori, in particolare se la partecipazione comporta per il fondo a ombrello e/o per un comparto svantaggi fiscali in Svizzera e all'estero;
 - gli investitori hanno acquistato o detengono le proprie quote violando quanto sancito dalle disposizioni di legge nazionali o estere loro applicabili, dal presente contratto del fondo o dal prospetto;
 - sono minacciati gli interessi economici degli investitori, in particolare laddove singoli investitori mirano a ottenere vantaggi patrimoniali tramite sottoscrizioni sistematiche e successivi riscatti immediati sfruttando gli scarti temporali tra la determinazione dei corsi di chiusura e la valutazione del patrimonio dei comparti (market timing).

§ 6 Quote e classi di quote

- Con il consenso della banca depositaria e l'approvazione delle autorità di vigilanza, la direzione del fondo può in qualsiasi momento creare, sopprimere o raggruppare varie classi di quote per ciascun comparto. Tutte le classi di quote autorizzano la partecipazione al patrimonio indiviso, peraltro non segmentato, del corrispondente comparto. In ragione di addebiti di costi o di distribuzioni variabili in funzione delle classi, ma anche di rendimenti specifici a seconda delle classi, l'entità di tale partecipazione può variare e le diverse classi di quote di un comparto possono pertanto presentare un diverso valore netto d'inventario per quota. Gli addebiti di costi specifici a seconda delle classi sono a carico del patrimonio del comparto nel suo insieme.
- La creazione, la soppressione o il raggruppamento di classi di quote vengono resi noti negli organi di pubblicazione. Soltanto un raggruppamento è considerato una modifica del contratto del fondo ai sensi del § 26.
- Le diverse classi di quote dei comparti possono differire l'una dall'altra con riferimento a struttura dei costi, valuta di riferimento, copertura valutaria, distribuzione o capitalizzazione dei ricavi, investimento minimo e cerchia degli investitori. Remunerazioni e spese vengono addebitate solo alla classe di quote cui spetta una determinata prestazione. Remunerazioni e spese che non possono essere chiaramente attribuite a una determinata classe di quote vengono addebitate alle singole classi di quote in rapporto al patrimonio del comparto.
- Attualmente per ciascun comparto si distinguono due classi di quote denominate rispettivamente «U» e «D».
 - Le quote della classe «U» vengono offerte a tutti gli investitori;
 - Le quote della classe «D» vengono offerte agli investitori che sottoscrivono le loro quote tramite
 - banche o
 - assicurazioni o
 - fondazioni di libero passaggio e istituti di previdenza o
 - commercianti di valori mobiliari
 che hanno stipulato con UBS SA un contratto di distribuzione ai sensi delle direttive per la distribuzione dei fondi della Swiss Funds Association (SFA).
 La classe di quote «U» si differenzia dalla classe di quote «D» per la cerchia di investitori.
- Le quote non sono emesse fisicamente, ma gestite in forma scritturale. Gli investitori non sono autorizzati a esigere un certificato della quota. I certificati di quote rilasciati devono essere restituiti al più tardi all'atto della richiesta di riscatto.
- La direzione del fondo ha l'obbligo di chiedere agli investitori non più in grado di soddisfare i requisiti per la detenzione di una classe di quote che questi restituiscano le loro quote entro 30 giorni civili ai sensi del § 17, le trasferiscano a una persona che soddisfa i suddetti requisiti o le convertano in quote di un'altra classe di cui soddisfano le condizioni. Qualora l'investitore non ottemperi a tale richiesta, in collaborazione con la banca depositaria, la direzione del fondo può provvedere a una conversione forzata delle quote in un'altra classe di quote del comparto in questione o, se ciò fosse impossibile, a un riscatto forzato delle stesse ai sensi del § 5 punto 6.

III. Direttive della politica d'investimento

A Principi d'investimento

§ 7 Rispetto delle regole d'investimento

- Nella scelta dei singoli investimenti di ciascun comparto, la direzione del fondo deve rispettare il principio di una ripartizione bilanciata dei rischi, conformemente alle limitazioni percentuali menzionate di seguito. Queste limitazioni si riferiscono al patrimonio dei singoli comparti al suo valore venale e devono essere osservate costantemente. I singoli comparti sono tenuti al rispetto delle limitazioni d'investimento sei mesi dopo la data di liberazione della prima emissione.
- Se le limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato al valore ammesso, tutelando gli interessi degli investitori. Se viene violata una restrizione d'investimento relativa ai derivati di cui al successivo § 12 a causa di una modifica del delta, l'ordine legale deve essere ristabilito al più tardi entro tre giorni lavorativi bancari salvaguardando gli interessi degli investitori.
- Inoltre la direzione del fondo ottempera alle prescrizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e alle sue ordinanze. Valgono le disposizioni della normativa sugli investimenti collettivi salvo nei casi in cui quelle della LPP sono più severe.

§ 8 Politica d'investimento

- Nel quadro della politica d'investimento specifica di ogni comparto la direzione del fondo può investire il patrimonio dei singoli comparti ai sensi del punto 2 negli strumenti menzionati qui di seguito. I rischi connessi a tali investimenti devono essere indicati nel prospetto.
 - Valori mobiliari, ossia cartevalori emesse in grande numero e diritti non incorporati aventi la medesima funzione (diritti valori), che sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico e che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto

di acquistare, mediante sottoscrizione o permuta, simili cartevalori o diritti valori, come segnatamente i warrant.

Valori mobiliari provenienti da nuove emissioni sono ammessi soltanto se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico è prevista nelle condizioni di emissione. I titoli devono essere venduti entro un mese o devono essere inclusi nelle limitazioni di cui al punto 1 vii se, dopo un anno dal loro acquisto, non sono ancora ammessi in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico.

- Derivati se (a) sono basati su valori mobiliari ai sensi della lettera i), su derivati ai sensi della lettera ii), su quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della lettera iii), su strumenti del mercato monetario ai sensi della lettera iv), su prodotti strutturati ai sensi della lettera v), su indici finanziari, saggi d'interesse, corsi di cambio, crediti o valute, e (b) i valori di base sui quali poggiano sono ammessi come investimento dal contratto del fondo. I derivati sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico oppure OTC. Gli investimenti in derivati OTC (operazioni OTC) sono ammessi unicamente se (a) la controparte è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza e specializzato in queste operazioni e (b) i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione agli istituti emittenti è possibile in ogni momento. Possono inoltre essere valutati in modo affidabile e ricostruibile. L'utilizzo dei derivati è ammesso ai sensi del § 12.
 - Quote di altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) di diritto svizzero appartenenti alla categoria «fondi in valori mobiliari»,
 - quote di fondi target di diritto svizzero appartenenti alla categoria «altri fondi per investimenti tradizionali»,
 - quote di fondi target di diritto svizzero appartenenti alla categoria «altri fondi per investimenti alternativi»,
 - Quote di fondi target di diritto svizzero appartenenti alla categoria «fondi immobiliari»,
 - quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che ottemperano alle direttive 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 (OICVM I) e/o 2001/107/CE e/o 2001/108/CE del 21 gennaio 2002 (OICVM III),
 - quote di organismi d'investimento collettivo (OIC) equivalenti agli altri fondi per investimenti tradizionali di diritto svizzero (in presenza di vigilanza equiparabile),
 - quote di organismi d'investimento collettivo (OIC) equivalenti agli «altri fondi per investimenti alternativi» di diritto svizzero (in presenza di vigilanza equiparabile),
 - quote di organismi d'investimento collettivo (OIC) equivalenti ai «fondi immobiliari» di diritto svizzero (in presenza di vigilanza equiparabile),
 Investimenti in fondi target ai sensi delle lettere c), d) e g) in totale fino a un massimo del 10%; investimenti in fondi target ai sensi della lettera h) in totale fino a un massimo del 5%. Sono autorizzati gli investimenti in fondi di fondi.
 - Strumenti del mercato monetario sempre che siano liquidi e valutabili e siano quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico; strumenti del mercato monetario non quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico possono essere acquistati soltanto se l'emissione o l'emittente sottostà a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti dagli organi di cui all'art. 74 cifra 2 OICol.
 - Depositi a vista e a termine, con scadenza fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
 - Prodotti strutturati che si riferiscono a valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, derivati, indici, tassi d'interesse, corsi di cambio, divise o simili.
 - In investimenti diversi da quelli menzionati dalla lettera i) alla lettera vi) può essere investito in totale al massimo il 10% del patrimonio di un singolo comparto; non sono ammessi merci e titoli merci nonché (b) vendite allo scoperto di investimenti di cui dalla lettera i) alla lettera vi).
- b) La direzione del fondo investe liquidità detratte:
- almeno il 51% del patrimonio dei singoli comparti in quote di altri investimenti collettivi di capitale ai sensi del punto 1 a) iii;
 - fino al 49% del patrimonio dei singoli comparti in strumenti ai sensi del punto 1 a) i, ii e iv, v, vi.

- Ai fini dell'implementazione della politica d'investimento, nell'ambito dei singoli comparti si ricorre a un'opportuna selezione dei fondi target per ottenere un grado di rischio complessivo equivalente a quello di un portafoglio d'investimento strategico diversificato con una quota in azioni e in valuta estera conforme a quella della tabella innanzi esposta. Detta tabella illustra le fasce di oscillazione delle quote azionarie percentuali consentite nell'ambito dei singoli comparti in un'ottica consolidata, in cui non sono però contenute le eventuali quote di fondi immobiliari. Le fasce di oscillazione possono essere completamente sfruttate in riferimento alla quota azionaria massima consentita, purché ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e delle sue ordinanze. La quota in moneta estera (laddove per moneta estera s'intende qualsiasi moneta d'investimento diversa dal franco svizzero) non può superare il 30% in tutti i comparti.

Comparti	Fasce di oscillazione
– 12	7–17%
– 25	20–30%
– 40	35–45%
– 50	43–50%

- Fatto salvo il § 19, la direzione del fondo può acquisire quote di fondi target gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione stessa o da una società alla quale la direzione del fondo è legata da un'amministrazione o da un controllo congiunti o da una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale o dei voti.

§ 9 Liquidità

Per ogni comparto la direzione del fondo può inoltre detenere liquidità adeguate nell'unità di conto del rispettivo comparto e in tutte le monete in cui il comparto interessato può investire. Si considerano liquidità gli averi bancari, nonché i crediti da operazioni pensionistiche a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi.

B Tecniche e strumenti d'investimento

§ 10 Prestiti di valori mobiliari

1. La direzione del fondo può dare in prestito ogni genere di valori mobiliari che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico. I valori mobiliari assunti nel contesto di operazioni di «reverse repo» non possono essere dati in prestito.
2. La direzione del fondo può prestare valori mobiliari a un mutuatario a proprio nome e per proprio conto (operazione «principal») o dare il mandato a un intermediario di mettere a disposizione di un mutuatario i valori mobiliari, sia per rappresentanza indiretta (operazione «agent») sia per rappresentanza diretta (operazione «finder»).
3. La direzione del fondo effettua le operazioni di prestito unicamente con mutuatari rispettivamente intermediari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni, come banche, broker e assicurazioni, nonché organizzazioni di clearing di valori mobiliari riconosciute, che garantiscono un'esecuzione ineccepibile dei prestiti di valori mobiliari.
4. Se la direzione del fondo deve rispettare un termine di disdetta, la cui durata non può superare i 10 giorni lavorativi bancari, prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari prestati, essa non può prestare più del 50% di ogni genere che può costituire oggetto di un prestito. Se invece il mutuatario, rispettivamente l'intermediario garantisce contrattualmente alla direzione del fondo che, il giorno lavorativo bancario stesso o quello successivo, essa potrà di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari prestati, essa potrà dare in prestito la totalità di ogni genere che può essere oggetto di un prestito.
5. La direzione del fondo conviene con il mutuatario o con l'intermediario che, a garanzia del diritto di restituzione, egli deve dare in pegno o cedere in proprietà a favore della direzione delle garanzie ai sensi dell'art. 8 OICoI-CFB. Il valore delle garanzie deve corrispondere in ogni momento ad almeno il 105% del valore venale dei valori mobiliari prestati o ad almeno il 102% quando le garanzie sono costituite da (i) liquidità o (ii) valori mobiliari a interesse fisso o variabile cui un'agenzia di rating riconosciuta dalla CFB ha attribuito un rating attuale sul lungo termine di almeno «AAA», «Aaa» o equivalente. Inoltre, il mutuatario o l'intermediario risponde del pagamento puntuale e integrale dei redditi venuti a scadenza durante il prestito, dell'esercizio di altri diritti patrimoniali e della restituzione, conformemente al contratto, di un numero uguale di valori mobiliari per genere e qualità.
6. La banca depositaria provvede a garantire un'esecuzione sicura e conforme al contratto dei prestiti di valori mobiliari e a verificare in particolare il rispetto delle esigenze concernenti le garanzie. Essa deve compiere anche durante le operazioni di prestito di valori mobiliari gli atti di amministrazione che le incombono sulla base del contratto della banca depositaria ed esercitare tutti i diritti collegati ai valori mobiliari dati in prestito nella misura in cui non sono stati ceduti conformemente al contratto quadro applicabile.

§ 11 Operazioni di pensione

1. La direzione del fondo ha la facoltà di effettuare operazioni di pensione per conto dei comparti. Le operazioni di pensione possono essere effettuate sotto forma di «repo» o di «reverse repo». Il «repo» è un negozio giuridico con il quale una parte (il cedente) trasferisce temporaneamente contro pagamento la proprietà di valori mobiliari a un'altra parte (cessionario) e quest'ultima si obbliga di riconsegnare al cedente, alla scadenza, valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità nonché a trasferirgli i redditi maturati durante l'operazione di pensione. Il cedente si fa carico del rischio di corso dei valori mobiliari per la durata dell'operazione di pensione. Dal punto di vista della controparte (cessionario), l'operazione «repo» è un «reverse repo». Nell'ambito di un «reverse repo», la direzione del fondo acquisisce a scopo d'investimento valori mobiliari e contestualmente si impegna a restituire valori mobiliari identici per genere, quantità e qualità nonché eventuali redditi maturati durante l'operazione di pensione.
2. La direzione può concludere, a proprio nome e per proprio conto, delle operazioni di pensione con una controparte (operazione «principal») o dare il mandato a un intermediario di eseguire operazioni di pensione con una controparte, sia a titolo fiduciario in quanto rappresentante indiretto (operazione «agent»), sia in quanto rappresentante diretto (operazione «finder»).
3. La direzione del fondo effettua operazioni di pensione unicamente con controparti o intermediari di prim'ordine specializzati in questo genere di operazioni, rispettivamente banche, broker e assicurazioni, nonché organizzazioni di clearing di valori mobiliari riconosciute che garantiscono un'esecuzione ineccepibile delle operazioni di pensione.
4. La banca depositaria provvede all'esecuzione sicura e conforme al contratto dell'operazione di pensione. Essa provvede alla compensazione giornaliera in denaro o in valori mobiliari delle variazioni del valore dei valori mobiliari utilizzati nell'operazione di pensione (mark-to-market) e compie, anche durante le operazioni di pensione, gli atti di amministrazione previsti dal regolamento di deposito ed esercita tutti i diritti collegati ai valori mobiliari utilizzati per l'operazione di pensione nella misura in cui non sono stati ceduti conformemente al contratto quadro applicabile.
5. La direzione del fondo può utilizzare ai fini di un «repo» tutti i generi di valori mobiliari negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico. I valori mobiliari assunti nel contesto di operazioni di «reverse repo» non possono essere utilizzati per «repo».
6. Se la direzione deve rispettare un termine di disdetta, che non può essere superiore a 10 giorni lavorativi bancari, prima di poter di nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari messi in pensione, essa non può utilizzare per un «repo» più del 50% di ogni genere che può essere oggetto di «repo». Se invece la controparte o l'intermediario garantisce contrattualmente alla direzione che, il giorno bancario lavorativo stesso o quello successivo, essa potrà di

nuovo disporre giuridicamente dei valori mobiliari messi in pensione, essa può utilizzare per «repo» la totalità di ogni genere che può essere oggetto di un «repo».

7. I «repo» equivalgono a un'assunzione di credito ai sensi del § 13 salvo nel caso in cui i mezzi ottenuti vengano utilizzati per l'acquisto di valori mobiliari dello stesso genere, della stessa qualità, solvibilità e durata nel contesto della conclusione di un «reverse repo».
8. La direzione può acquisire nell'ambito di un «reverse repo» unicamente i valori mobiliari a interesse fisso o variabile emessi o garantiti dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni o da emittenti che presentano il rating minimo richiesto dall'autorità di vigilanza.
9. I crediti risultanti da un'operazione di «reverse repo» sono considerati alla stregua di liquidità ai sensi del § 9 e non come concessione di crediti ai sensi del § 13.

§ 12 Derivati

1. La direzione del fondo può far ricorso a derivati allo scopo di una gestione efficace dei patrimoni dei comparti. Essa fa in modo che gli effetti economici dei derivati, anche in presenza di situazioni/circostanze di mercato straordinarie, non comportino una modifica degli obiettivi d'investimento descritti nel presente contratto, nel prospetto e nel prospetto semplificato rispettivamente una modifica delle caratteristiche d'investimento dei comparti. Inoltre, i valori base sottostanti ai derivati devono essere ammessi come investimento per il relativo comparto a norma del presente contratto. Nell'ambito dell'utilizzo dei derivati, la normativa sugli investimenti collettivi prevede tre procedure di calcolo dei rischi: l'approccio Commitment I e II e l'approccio per modelli connesso a simulazioni di crisi. L'approccio Commitment I è una procedura semplificata caratterizzata dal fatto che l'utilizzo dei derivati è privo di un effetto leva sul patrimonio del fondo e non corrisponde a una vendita allo scoperto. L'approccio Commitment II è una procedura ampliata. Il conseguimento di un effetto leva (ossia del leverage) e la pratica delle vendite allo scoperto sono consentiti. L'impegno complessivo di un fondo può quindi arrivare al 200% del suo patrimonio netto (tenendo conto dell'assunzione di crediti addirittura al 225%). L'approccio per modelli calcola quotidianamente il rischio come value-at-risk (VAR) utilizzando un intervallo di confidenza del 99% e un periodo di detenzione di 20 giorni lavorativi; il valore così ottenuto non deve mai superare il doppio del VAR di un portafoglio comparativo privo di derivati. Vanno inoltre effettuate periodicamente simulazioni di crisi.
2. In funzione del previsto ricorso ai derivati, il calcolo dei rischi avviene in base all'approccio Commitment II, fatta eccezione per il fatto che le summenzionate disposizioni della LPP e relativi regolamenti d'attuazione vietano al presente fondo d'investimento di conseguire un effetto leva. Attingendo al patrimonio del fondo, la direzione del fondo deve essere in grado di far fronte in qualsiasi momento agli obblighi di consegna e di pagamento connessi ai derivati secondo quanto sancito dalla normativa sugli investimenti collettivi.
3. La direzione del fondo può utilizzare in particolare forme basilari di derivati quali opzioni call o put, il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo di esercizio e che è nulla se la differenza è di segno opposto, credit default swap (CDS), swap i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore del sottostante o da un importo assoluto, nonché contratti a termine (future e forward) il cui valore dipende linearmente dal valore sottostante. La direzione del fondo può inoltre impiegare anche combinazioni di forme basilari di derivati così come derivati il cui funzionamento economico non è comparabile a un derivato in senso stretto né a una combinazione di forme basilari di derivati (derivati esotici).
4. a) La direzione del fondo suddivide i derivati nelle tre categorie di rischio, ossia il rischio di mercato, di credito e di cambio. Se un derivato comprende più categorie di rischio, esso deve essere imputato con il proprio equivalente di sottostante nelle varie categorie di rischio pertinenti. Il calcolo dell'equivalente di sottostante viene effettuato per future, forward e swap con il prodotto del numero di contratti e il valore del contratto, per le opzioni con il prodotto del numero dei contratti, il valore del contratto e il delta (qualora quest'ultimo venga calcolato).
b) Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e in investimenti nello stesso sottostante possono essere compensate («netting»).
- c) Le posizioni opposte di diversi sottostanti possono essere compensate solo se i loro rischi, quali quelli di mercato, di credito e di cambio sono simili e altamente correlati.
- d) Le opzioni call vendute come pure le opzioni put acquistate possono essere incluse nella compensazione solo se il loro delta è stato calcolato.
- e) Fatta salva la compensazione ai sensi delle lettere da b) a d), per ogni categoria di rischio gli importi assoluti degli equivalenti dei sottostanti dei derivati devono essere sommati. In nessuna delle tre categorie di rischio, la somma degli equivalenti dei sottostanti può superare il patrimonio netto del fondo.
- f) Impegni di pagamento risultanti da derivati devono essere coperti in permanenza con dei mezzi prossimi alle liquidità, con titoli di credito e diritti valori o con azioni negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico ai sensi della normativa sugli investimenti collettivi. Tali mezzi prossimi alle liquidità e tali investimenti possono essere utilizzati contemporaneamente come copertura di più derivati se questi ultimi comportano un rischio di mercato o di credito o di cambio e se concernono gli stessi sottostanti.
- g) Impegni di consegna fisica risultanti da derivati devono essere costantemente coperti con i rispettivi sottostanti o con altri investimenti se i loro rischi, quali rischi di mercato, di cambio e di tasso d'interesse, sono simili a quelli del sottostante da consegnare, gli investimenti e il sottostante sono altamente correlati e gli investimenti e i sottostanti sono altamente liquidi e a una richiesta di consegna possono essere acquistati o venduti in ogni momento. I sottostanti possono essere utilizzati contemporaneamente per copertura per più posizioni in derivati se questi ultimi comportano un rischio di mercato, di credito o di cambio e se concernono gli stessi sottostanti.
5. La direzione del fondo può utilizzare derivati standardizzati o non standardizzati. Essa può effettuare operazioni su derivati in borsa o su un altro mercato

regolamentato accessibile al pubblico, oppure fuori borsa (over-the-counter, OTC).

6. a) La direzione del fondo può concludere operazioni OTC esclusivamente con intermediari finanziari soggetti a vigilanza, specializzati in questo genere di operazioni che garantiscono un'esecuzione ineccepibile delle operazioni. Se la controparte non è la banca depositaria, la controparte o il suo garante deve presentare il rating minimo prescritto dalla normativa sugli investimenti collettivi ai sensi dall'art. 33 OICoI-CFB.
- b) Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un'operazione di compensazione in ogni momento e al valore venale.
- c) Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il prezzo deve poter essere verificato in ogni momento partendo dal valore venale dei valori base e applicando modelli di valutazione adeguati e riconosciuti dalla prassi. Inoltre, prima di concludere l'operazione devono essere richieste offerte concrete ad almeno due controparti che entrano in linea di conto e deve essere accettata l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista del prezzo, della solvibilità, della ripartizione dei rischi e della prestazione di servizi. La conclusione dell'operazione e la determinazione del prezzo devono essere documentate in modo comprensibile.
7. Nel quadro del rispetto delle restrizioni d'investimento legali e contrattuali (limiti massimi e minimi) l'utilizzo dei derivati deve avvenire in conformità con la normativa sugli investimenti collettivi.
8. Il prospetto contiene ulteriori informazioni circa:
 - il significato dei derivati nell'ambito della strategia d'investimento;
 - gli effetti dell'utilizzo dei derivati sul profilo di rischio del fondo a ombrello;
 - il rischio di controparte dei derivati;
 - i derivati creditizi.

§ 13 Assunzione e concessione di crediti

1. La direzione del fondo non può concedere crediti per conto dei comparti. Il prestito di valori mobiliari ai sensi del § 10 e le operazioni di pensione sotto forma di «reverse repo» ai sensi del § 11 non sono considerate concessioni di credito ai sensi di questo paragrafo.
2. La direzione del fondo può assumere temporaneamente crediti fino a un massimo del 25% del patrimonio netto di ciascun comparto. Le operazioni pensionistiche effettuate come «repo» ai sensi del § 11 sono considerate assunzione di credito ai sensi del presente paragrafo, tranne nel caso in cui i mezzi ottenuti siano utilizzati nel quadro di un'operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari del medesimo tipo, della stessa qualità, solvibilità e durata in relazione con un'operazione pensionistica opposta («reverse repo»).

§ 14 Impegni gravanti sul patrimonio dei comparti

1. La direzione può costituire in pegno o fornire in garanzia al massimo il 60% del patrimonio netto di ciascun comparto.
2. Non è consentito gravare il patrimonio dei comparti con fideiussioni. Un derivato creditizio ad aumento d'impegno non è considerato una fideiussione ai sensi del presente paragrafo.

C Limitazioni d'investimento

§ 15 Ripartizione dei rischi

1. Da integrare nelle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi ai sensi del § 15 sono:
 - a) gli investimenti ai sensi del § 8, eccetto i derivati indicizzati se l'indice è sufficientemente diversificato, è rappresentativo del mercato al quale si riferisce ed è pubblicato in modo adeguato;
 - b) la liquidità di cui al § 9;
 - c) i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC.
2. Le società che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto sono considerate come un unico emittente.
3. I comparti devono investire in almeno cinque diversi fondi target.
4. La direzione del fondo può investire al massimo il 10% del patrimonio di un comparto, compresi i derivati, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5% del patrimonio di un comparto non deve superare il 40% del patrimonio del relativo comparto, fatte salve le disposizioni di cui ai punti 5 e 6.
5. La direzione può investire al massimo il 20% del patrimonio di un comparto in averi a vista e a termine della medesima banca. Questo limite è comprensivo sia delle liquidità di cui al § 9 sia degli investimenti in averi bancari di cui al § 8.
6. La direzione può investire al massimo il 5% del patrimonio di un comparto in operazioni OTC presso la medesima controparte. Il limite è aumentato al 10% del patrimonio del relativo comparto se la controparte è una banca con sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato in cui è soggetta a un'autorità di vigilanza equivalente a quella svizzera.
7. Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei precedenti punti 4-6 presso il medesimo emittente o debitore non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio di un comparto, fatti salvi i limiti superiori di cui al punto 12 riportato di seguito.
8. Gli investimenti nel medesimo gruppo aziendale ai sensi del punto 4 non possono superare complessivamente il 20% del patrimonio di un comparto, fatti salvi i limiti superiori di cui al punto 13 riportato di seguito.
9. La direzione del fondo può investire al massimo l'80% del patrimonio di un comparto in quote dello stesso fondo target. Se gli investimenti in un medesimo fondo target superano il 50%, nell'ambito del fondo target in questione non si deve venire a creare un accumulo di tasse e tali fondi target devono offrire totale trasparenza in quanto a investimenti e tasse.
10. La direzione del fondo non può acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10% dei diritti di voto o che le consentano di esercitare un'influsso essenziale sulla direzione di un emittente, fatte salve le eccezioni accordate dall'autorità di vigilanza.
11. La direzione del fondo non può acquistare per il patrimonio di un comparto più del 10% né dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, né delle ob-

bligazioni né/o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente come pure non più del 49% delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.

Queste limitazioni non si applicano se al momento dell'acquisto non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.

12. Le limitazioni ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico oppure da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell'Unione europea.
13. In riferimento a quanto sancito al § 8 punto 3. il limite del 10% menzionato al punto 4 è portato al 45% quando i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato dell'OCSE o un ente di diritto pubblico dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte la Svizzera o uno Stato membro dell'Unione europea. I valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario succitati non vengono considerati all'atto dell'applicazione del limite del 40% di cui al punto 4. I singoli limiti relativi ai punti 4 e 6 non possono tuttavia essere cumulati con il succitato limite del 35%.

Gli emittenti e garanti citati ammessi sono: l'Unione europea (UE), gli Stati dell'OCSE, il Consiglio d'Europa, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca asiatica per lo sviluppo, la Banca interamericana per lo sviluppo, la Banca asiatica per lo sviluppo e l'Eurofima (Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario).
14. Inoltre la direzione del fondo ottempera alle prescrizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e ai relativi regolamenti d'attuazione. L'ottemperanza a tali disposizioni viene controllata quattro volte l'anno su base consolidata.

IV. Calcolo dei valori netti d'inventario, emissione e riscatto di quote

§ 16 Calcolo dei valori netti d'inventario e utilizzo dello swinging single pricing

1. Il valore netto d'inventario (valore netto d'inventario di valutazione) di ciascun comparto e la quota delle singole classi vengono calcolati al valore venale alla fine dell'esercizio, nonché ogni giorno di emissione e di riscatto di quote nell'unità di conto del relativo comparto. Il calcolo del patrimonio di un singolo comparto non viene effettuato i giorni in cui le borse e i mercati dei principali Paesi d'investimento di tale comparto sono chiusi (ad es. festività bancarie o delle borse).
2. Gli investimenti quotati o negoziati su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico devono essere valutati in funzione dei corsi attuali pagati sul mercato principale. Gli altri investimenti o gli investimenti per i quali non sono disponibili corsi attuali sono valutati in funzione del prezzo che potrebbe essere ottenuto se fossero venduti con diligenza al momento della valutazione. Per stabilire il valore venale, la direzione del fondo usa, in questo caso, modelli e principi di valutazione appropriati e riconosciuti nella prassi.
3. Gli investimenti collettivi di capitale aperti vengono valutati al valore di riscatto e/o al valore netto d'inventario. Se sono regolarmente negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico, la direzione del fondo può valutarli ai sensi del punto 2.
4. Gli strumenti del mercato monetario che non sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico sono valutati nel modo seguente: il prezzo di valutazione di tali investimenti viene progressivamente adeguato al prezzo di riscatto, partendo dal prezzo netto di acquisto e mantenendo costante il relativo rendimento dell'investimento. In caso di sensibili variazioni delle condizioni di mercato la base di valutazione dei singoli investimenti viene adeguata al nuovo rendimento di mercato. In tal caso, in assenza di un prezzo di mercato attuale, ci si basa generalmente sulla valutazione di strumenti del mercato monetario aventi le medesime caratteristiche (qualità e sede dell'emittente, moneta di emissione, scadenza).
5. I depositi bancari sono valutati in base all'importo dei crediti maggiorato degli interessi maturati. In caso di sensibili variazioni delle condizioni di mercato, la base di valutazione dei depositi bancari a termine viene adeguata alle nuove condizioni.
6. Il valore netto d'inventario di una quota di una classe risulta dalla quota del valore venale del patrimonio del comparto attribuibile alla rispettiva classe di quote, dedotti gli eventuali impegni di quel comparto attribuibili alla rispettiva classe di quote, diviso per il numero delle quote in circolazione della rispettiva classe, arrotondato a 0,01 della rispettiva unità di conto dei singoli comparti.
7. Le quote al valore venale del patrimonio netto di un comparto (patrimonio di un comparto meno gli impegni) imputabili alle rispettive classi di quote vengono determinate la prima volta in occasione della prima emissione di più classi di quote (se questa avviene contemporaneamente) o in occasione della prima emissione di un'ulteriore classe di quote sulla base degli importi dovuti al relativo comparto per ogni classe di quote. La quota viene ricalcolata nei seguenti casi:
 - a) all'atto dell'emissione e del riscatto delle quote;
 - b) il giorno di riferimento delle distribuzioni, qualora (i) tali distribuzioni si riferiscano unicamente a singole classi di quote (classi a distribuzione) o qualora (ii) le distribuzioni delle diverse classi di quote risultino differenti in percentuale del loro valore netto d'inventario o qualora (iii) siano addebitate diverse commissioni o spese alle distribuzioni delle diverse classi di quote in percentuale delle distribuzioni stesse;
 - c) in occasione del calcolo del valore d'inventario, nel quadro dell'assegnazione degli impegni (comprese le spese e le commissioni dovute o maturate) alle diverse classi di quote, qualora gli impegni delle diverse classi di quote risultino differenti in percentuale del loro valore netto d'inventario, ossia, se (i) per le diverse classi di quote vengono utilizzate diverse aliquote di commissione o se (ii) vengono addebitati costi specifici alle classi;
 - d) in occasione del calcolo del valore d'inventario, nel quadro dell'assegnazione dei redditi o dei redditi di capitale alle diverse classi di quote, qualora i redditi o i redditi di capitale derivino da transazioni effettuate esclusivamen-

te nell'interesse di una o più classi di quote e non proporzionalmente alla loro quota del patrimonio netto di un comparto.

- Se il giorno di conferimento di un ordine la somma delle sottoscrizioni e dei riscatti del fondo d'investimento comporta un afflusso o un deflusso netto di capitali, il valore netto d'inventario di valutazione del fondo d'investimento subisce, rispettivamente, un aumento o una riduzione (swinging single pricing). L'adeguamento massimo ammonta all'1% del valore netto d'inventario di valutazione. A tal proposito vengono considerate le spese accessorie (spread denaro/lettera, commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) risultanti in media dall'investimento degli afflussi patrimoniali netti o dalla vendita della quota degli investimenti corrispondente al deflusso patrimoniale netto. L'adeguamento si traduce in un incremento del valore netto d'inventario di valutazione se i movimenti netti comportano un aumento del numero delle quote del fondo, mentre determina una riduzione del valore netto d'inventario di valutazione se i movimenti netti causano una diminuzione del numero di quote. Ai sensi della prima frase del presente punto il valore netto d'inventario calcolato tramite l'utilizzo dello swinging single pricing è pertanto un valore netto d'inventario modificato.

§ 17 Emissione e riscatto delle quote

- Gli ordini di sottoscrizione e di riscatto delle quote vengono accettati il giorno di conferimento fino a un determinato orario indicato nel prospetto. Il prezzo determinante ai fini della sottoscrizione e del riscatto delle quote viene calcolato non prima del giorno lavorativo bancario successivo – giorno di valutazione (forward pricing). I dettagli sono regolati dal prospetto.
- Il prezzo di emissione e di riscatto delle quote si basa sul valore netto d'inventario per quota calcolato il giorno di valutazione in funzione dei corsi di chiusura del giorno precedente ai sensi del § 16. Al momento dell'emissione o del riscatto, al valore netto d'inventario può essere aggiunta una commissione di emissione conformemente al § 18, o dedotta una commissione di riscatto conformemente al § 18.
Il prezzo di emissione e di riscatto deve essere pagato con valuta 3 giorni successivi al giorno di conteggio, nel cui computo non è incluso il giorno del conteggio del valore netto d'inventario.
Le spese accessorie per l'acquisto e la vendita degli investimenti (commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che un comparto deve sostenere per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito alla richiesta di riscatto di una quota sono addebitate al patrimonio del rispettivo comparto. Le spese accessorie per l'acquisto e la vendita degli investimenti (spread denaro/lettera, commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.) che il fondo deve sostenere in media per investire una somma versata o vendere parte degli investimenti in seguito alla richiesta di riscatto di una quota sono coperte tramite il ricorso allo swinging single pricing ai sensi di quanto descritto al § 16 punto 8 del contratto del fondo.
- La direzione del fondo ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l'emissione di quote così come di respingere le richieste di sottoscrizione o di conversione di quote.
- La direzione del fondo può, nell'interesse di tutti gli investitori, dilazionare temporaneamente ed eccezionalmente il rimborso delle quote di un comparto se:
 - un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del relativo comparto è chiuso oppure se il commercio su un simile mercato è limitato o sospeso;
 - vi è una situazione di emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
 - le operazioni inerenti al comparto sono irrealizzabili a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali;
 - numerose quote del comparto sono state disdette e, di conseguenza, gli interessi degli altri investitori di tale comparto possono subire un importante pregiudizio.
- La direzione comunica senza indugio all'ufficio di revisione, all'autorità di vigilanza e, in modo adeguato, agli investitori la decisione di dilazionare il rimborso.
- Fintanto che il rimborso delle quote è sospeso per le ragioni menzionate al punto 4, lettere da a) a c), non vi saranno nuove emissioni di quote.

V. Remunerazioni e spese accessorie

§ 18 Remunerazioni e spese accessorie a carico degli investitori

- Al momento dell'emissione di quote, una commissione di emissione a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero, per un importo totale massimo del 3% del valore netto d'inventario, può essere addebitata all'investitore. L'aliquota massima attualmente applicata figura nel prospetto e nel prospetto semplificato.
- Per il riscatto di quote può essere addebitata all'investitore una commissione di riscatto a favore della direzione del fondo, della banca depositaria e/o dei distributori in Svizzera e all'estero per un importo totale massimo del 3% del valore netto d'inventario. L'aliquota attualmente applicata figura nel prospetto e nel prospetto semplificato.

§ 19 Remunerazioni e spese accessorie a carico del patrimonio dei comparti

- Per l'amministrazione, la gestione degli attivi e la commercializzazione dei comparti, nonché a titolo di copertura delle spese sostenute, la direzione del fondo addebita ai comparti una commissione forfettaria mensile massima, addebitata al patrimonio del rispettivo comparto pro rata temporis in occasione di ogni calcolo del valore netto d'inventario e corrisposta sempre a fine trimestre (commissione forfettaria di gestione). Le aliquote massime per la commissione forfettaria di gestione mensile per i singoli comparti sono le seguenti:
 - 12: 0,18% (2,16% p.a.)
 - 25: 0,18% (2,16% p.a.)
 - 40: 0,18% (2,16% p.a.)
 - 50: 0,18% (2,16% p.a.)

del patrimonio netto medio del rispettivo comparto. L'aliquota della commissione di gestione forfettaria effettivamente applicata è riportata nel prospetto e nel rapporto annuale e semestrale.

La direzione del fondo comunica nel prospetto se effettua rimborsi agli investitori e/o se accorda indennità di distribuzione.

La direzione si assume tutte le spese relative alla gestione, all'asset management e alla commercializzazione dei comparti quali:

- tasse annue e spese dell'autorità di vigilanza sul fondo a ombrello e sui comparti in Svizzera e all'estero;
 - altre tasse delle autorità di vigilanza;
 - stampa dei contratti del fondo, dei prospetti, dei prospetti semplificati, nonché dei rapporti annuali e semestrali;
 - pubblicazione dei prezzi e dei comunicati agli investitori;
 - onorari relativi a eventuali quotazioni dei comparti e alla commercializzazione in Svizzera e all'estero;
 - commissioni e spese della banca depositaria per la custodia del patrimonio dei comparti, oneri sostenuti per il traffico dei pagamenti e per gli altri incarichi elencati al § 4;
 - versamento del reddito annuo agli investitori;
 - onorari dell'ufficio di revisione;
 - spese pubblicitarie.
- La direzione e la banca depositaria hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per procedure straordinarie resi necessarie, effettuate nell'interesse degli investitori.
 - Ai comparti vengono inoltre addebitate tutte le spese accessorie relative alla gestione del patrimonio dei comparti per l'acquisto e la vendita di investimenti (spread denaro/lettera, commissioni di borsa conformi al mercato, commissioni, tasse ecc.). Dette spese vengono computate direttamente con il valore di acquisto e di vendita dei relativi investimenti.

In deroga a questa stessa regola, le spese accessorie risultanti dall'acquisto e dalla vendita d'investimenti all'atto dell'emissione e del riscatto di quote vengono coperte tramite l'utilizzo dello swinging single pricing ai sensi del § 16 punto 8.

- Le remunerazioni possono essere addebitate solo al comparto cui spetta una determinata prestazione. Le spese che non possono essere chiaramente attribuite a un determinato comparto vengono addebitate ai singoli comparti in rapporto al patrimonio del fondo.
- Dato che singoli comparti di UBS (CH) Vitainvest in quanto fondo di fondi possono investire anche in altri fondi target, è possibile che insorgano delle spese sia a livello dei fondi target interessati che di UBS (CH) Vitainvest. L'aliquota massima delle commissioni di emissione che possono essere addebitate a livello dei fondi target e nel complesso è pari al 2,16% p.a. Se la direzione acquista quote di altri investimenti collettivi di capitale gestiti direttamente o indirettamente dalla direzione stessa o da una società alla quale la direzione è legata da una gestione comune, un controllo o una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale o dei voti, in relazione a questi investimenti si addebita al patrimonio dei comparti solo una commissione di gestione forfettaria ridotta dello 0,25% p.a. La direzione non può inoltre addebitare ai comparti eventuali commissioni di emissione o di riscatto relative ai fondi target collegati.

Nel caso in cui la direzione del fondo investa in quote di un fondo target collegato ai sensi del capoverso di cui sopra che abbia una commissione (forfettaria) di gestione effettiva inferiore a quella del comparto che effettua l'investimento, invece che la commissione di gestione forfettaria ridotta summenzionata la direzione può addebitare al patrimonio investito in tale fondo target collegato la differenza tra la commissione di gestione forfettaria effettiva del comparto che investe e la commissione di gestione (forfettaria) effettiva del fondo target collegato.

VI. Rendiconto e revisione

§ 20 Rendiconto

- Le unità di conto dei singoli comparti sono le seguenti:
 - 12: franco svizzero (CHF)
 - 25: franco svizzero (CHF)
 - 40: franco svizzero (CHF)
 - 50: franco svizzero (CHF)
- L'esercizio contabile decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- La direzione del fondo pubblica un rapporto annuale revisionato del fondo a ombrello e dei comparti entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
- Entro due mesi dal termine del primo semestre dell'esercizio contabile la direzione del fondo pubblica un rapporto semestrale.
- È riservato il diritto all'informazione dell'investitore ai sensi del § 5 punto 4.

§ 21 Revisione

L'ufficio di revisione verifica se l'attività della direzione e della banca depositaria avviene nel rispetto delle prescrizioni del contratto del fondo, della LICol e dell'Associazione svizzera dei fondi d'investimento (Swiss Funds Association o SFA). Il rapporto annuale include una breve relazione dell'ufficio di revisione sul conto annuale pubblicato.

VII. Utilizzazione del risultato

§ 22

- Il reddito netto dei comparti è distribuito annualmente agli investitori, nella relativa unità di conto, al massimo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. La direzione ha la facoltà di effettuare inoltre distribuzioni intermedie.
- La quota del valore fiscale delle azioni gratuite e fino al 30% del reddito netto dei comparti possono essere riportati a nuovo. Se il reddito netto di un esercizio comprensivo dei redditi riportati degli esercizi precedenti è inferiore a 1 unità della rispettiva moneta di conto per quota, è possibile rinunciare a una distribuzione e il totale del reddito netto può essere riportato a nuovo nel relativo comparto.
- Gli utili di capitale realizzati con l'alienazione di averi e diritti possono essere distribuiti o riservati per il reinvestimento dalla direzione del fondo.

VIII. Pubblicazioni del fondo a ombrello e dei comparti

§ 23

1. Gli organi di pubblicazione del fondo a ombrello e dei comparti sono i media stampati o elettronici indicati nel prospetto. La modifica di un organo di pubblicazione deve essere indicata negli organi di pubblicazione.
2. Negli organi di pubblicazione vengono pubblicati in particolar modo compendi delle principali modifiche del contratto del fondo, unitamente all'indicazione su dove poter ottenere gratuitamente le modifiche testuali di quest'ultimo, nonché il cambiamento della direzione e/o della banca depositaria, la creazione, la soppressione o il raggruppamento di classi di quote nonché lo scioglimento di singoli comparti. Le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono esclusivamente di natura formale possono essere esonerate dall'obbligo di pubblicazione previa approvazione dell'autorità di vigilanza.
3. All'atto di ciascuna emissione e riscatto di quote la direzione pubblica per ciascun comparto i prezzi di emissione e di riscatto e/o il valore netto d'inventario (un valore netto d'inventario modificato risultante dall'utilizzo dello *swinging single pricing* ai sensi del § 16 punto 8) con l'indicazione «commissioni escluse» sui media stampati o elettronici indicati nel prospetto. I prezzi sono pubblicati almeno due volte al mese.
4. Il prospetto comprensivo del contratto del fondo, il prospetto semplificato e i rapporti annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente alla direzione del fondo, alla banca depositaria e a tutti i distributori autorizzati.

IX. Ristrutturazione e scioglimento

§ 24 Raggruppamento

1. Previa approvazione della banca depositaria, la direzione può raggruppare singoli comparti con altri comparti o con altri fondi d'investimento, nel senso che i valori patrimoniali e gli impegni del/dei comparto/i e/o del/i fondo/i rilevato/i sono trasferiti al comparto e/o al fondo che rileva al momento del raggruppamento. Gli investitori del/i comparto/i e/o del/dei fondo/i d'investimento rilevato/i ricevono quote del comparto e/o del fondo che rileva nella proporzione corrispondente. Al momento della riunione, il comparto e/o il fondo rilevato viene sciolto senza liquidazione e il contratto del comparto e/o del fondo che rileva viene applicato anche al comparto e/o al fondo rilevato.
2. La riunione di comparti e/o di fondi è autorizzata solo nel caso in cui:
 - a) è previsto dai corrispondenti contratti dei fondi;
 - b) i comparti e/o i fondi sono gestiti dalla medesima direzione;
 - c) i corrispondenti contratti dei fondi coincidono per quanto concerne le seguenti disposizioni:
 - la politica d'investimento, la ripartizione dei rischi nonché i rischi inerenti agli investimenti;
 - l'utilizzazione dell'utile netto e dei guadagni di capitale;
 - la natura, l'entità e il calcolo di tutte le remunerazioni, le commissioni di emissione e riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita di investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere addebitate al patrimonio del fondo e/o dei comparti o agli investitori;
 - le condizioni di riscatto;
 - la durata del contratto e le condizioni di scioglimento;
 - d) il medesimo giorno si procede alla valutazione del patrimonio dei comparti e/o dei fondi d'investimento partecipanti, al calcolo del rapporto di scambio e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni;
 - e) non ne risultano spese né per il fondo d'investimento o per il comparto né per gli investitori.
3. Se il raggruppamento richiede presumibilmente più di un giorno, l'autorità di vigilanza può autorizzare una dilazione limitata del rimborso delle quote dei fondi d'investimento partecipanti.
4. A scopo di controllo, la direzione del fondo annuncia all'autorità di vigilanza le previste modifiche del contratto del fondo e il previsto raggruppamento unitamente al piano di raggruppamento almeno un mese prima della prevista pubblicazione. Il piano deve contenere informazioni sui motivi del raggruppamento, sulla politica d'investimento dei comparti e/o dei fondi partecipanti e su eventuali differenze esistenti tra il comparto o il fondo che rileva e il comparto o il fondo rilevato, sul calcolo del rapporto di scambio, su eventuali differenze in materia di remunerazioni, sulle eventuali conseguenze fiscali per i comparti e/o i fondi, come pure la presa di posizione dell'ufficio di revisione previsto dalla legge sugli investimenti collettivi di capitale.
5. La direzione del fondo pubblica negli organi di pubblicazione dei comparti e/o dei fondi partecipanti le previste modifiche al contratto dei fondi, come pure il previsto raggruppamento e la relativa data insieme al piano di raggruppamento almeno due mesi prima della data fissata. In particolare, indica agli investitori che questi hanno la possibilità di far valere le loro obiezioni contro le previste modifiche del contratto del fondo presso l'autorità di vigilanza entro 30 giorni dall'ultima pubblicazione e che hanno il diritto di esigere il rimborso delle loro quote.
6. L'ufficio di revisione verifica immediatamente il corretto svolgimento del raggruppamento ed esprime le proprie osservazioni in merito in un rapporto destinato alla direzione e all'autorità di vigilanza.
7. La direzione comunica all'autorità di vigilanza la conclusione del raggruppamento e pubblica immediatamente negli organi di pubblicazione dei comparti e/o dei fondi partecipanti l'esecuzione del raggruppamento, la conferma dell'ufficio di revisione concernente la regolare esecuzione dell'operazione, nonché il rapporto di scambio.

8. La direzione menzionerà il raggruppamento nel prossimo rapporto annuale del comparto e/o del fondo che rileva e nell'eventuale rapporto semestrale pubblicato precedentemente. Se il raggruppamento non dovesse avvenire alla data di chiusura ordinaria dell'esercizio, per il comparto e/o il fondo rilevato dovrà essere redatto un rapporto di chiusura revisionato.

§ 25 Durata dei comparti e scioglimento

1. I comparti sono costituiti per una durata indeterminata.
2. Sia la direzione del fondo che la banca depositaria possono decidere di sciogliere singoli comparti con disdetta del contratto del fondo senza preavviso.
3. I singoli comparti possono essere sciolti per disposizione dell'autorità di vigilanza, in particolare se al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo di sottoscrizione (lancio) o di una proroga concessa dall'autorità di vigilanza su richiesta della banca depositaria e della direzione essi non dispongono di un patrimonio netto pari almeno a 5 milioni di franchi svizzeri (o controvalore).
4. Dopo la disdetta del contratto del fondo la direzione del fondo può liquidare immediatamente i comparti interessati dal provvedimento. Se l'autorità di vigilanza ha disposto lo scioglimento, il comparto deve essere immediatamente liquidato. La banca depositaria è incaricata del pagamento agli investitori del ricavo della liquidazione. Qualora la liquidazione dovesse protrarsi a lungo, il ricavo potrà essere versato in importi parziali. La direzione del fondo deve richiedere l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza prima del versamento finale.

X. Modifica del contratto del fondo

§ 26

In caso di modifiche del presente contratto del fondo o di previsti raggruppamenti di classi di quote o di previsti cambiamenti della direzione o della banca depositaria l'investitore ha la possibilità di far valere le proprie obiezioni all'autorità di vigilanza entro 30 giorni dall'ultima pubblicazione al riguardo. Inoltre, in caso di modifiche del contratto del fondo, compreso il raggruppamento di classi di quote, gli investitori hanno il diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale. Sono fatti salvi i casi ai sensi del § 23 punto 2, esonerati dall'obbligo di pubblicazione con l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

XI. Diritto applicabile e foro giudiziario

§ 27

1. Il fondo a ombrello e i singoli comparti sono soggetti al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, all'Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006 e all'Ordinanza della CFB sugli investimenti collettivi di capitale del 21 dicembre 2006.
Il foro giuridico competente è presso la sede della direzione del fondo.
2. Per l'interpretazione del presente contratto del fondo fa fede la versione tedesca.
3. Il presente contratto del fondo sostituisce il regolamento del 4 ottobre 2007.
4. Il presente contratto del fondo entra in vigore il 1° luglio 2008.

La direzione del fondo: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Basilea
La banca depositaria: UBS SA, Basilea e Zurigo